

3235

cl

0

3 luglio 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)
Palazzo federale nord
3003 Berna

*Trasmettere in versione pdf e word
all'indirizzo:
rtvg@bakom.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

Gentile Consigliera federale,

la ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

Preso atto dei dati fornitici, in particolare dei precedenti giurisprudenziali, del numero di domande pendenti in tema di richiesta di rimborso, dell'importo di IVA prelevato nel lasso di tempo preso in considerazione e dell'importo che si intende restituire, così come dei dati relativi alle imprese, esprimiamo le valutazioni a seguire.

In primis ci preme sottolineare come questa proposta di legge fa seguito sia ad una volontà politica che a una prassi giurisprudenziale. La suddetta proposta di legge disciplina il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo percepito erroneamente negli anni passati. In particolare è preso in considerazione il lasso di tempo che intercorre tra il 2010 e il 2015. Soggetti ne sono tutte economie domestiche di tipo privato incluse le collettività.

Nella proposta di legge si opta per un rimborso forfettario. È indubbio che trattare caso per caso, e già solo le 30'000 richieste pendenti, richiede un grosso impegno amministrativo che genererebbe un importante onere sia organizzativo che economico. Considerando la stima fatta del diritto che ogni economia domestica avrebbe ad un rimborso di 60 franchi su tutto il periodo di 5 anni, l'importo forfettario di 50 franchi proposto, seppur inferiore all'importo da rimborsare, può essere considerato idoneo se si pensa al fatto che in compenso i singoli non dovranno attivarsi con una procedura che richiederebbe comunque tempo e un minimo di spese. Questo sistema va inoltre incontro a chi per diversi motivi non saprebbe o riuscirebbe ad attivarsi, si pensi qui a fasce di popolazione per diversi motivi più fragili, ai fini di ricevere il rimborso che gli spetterebbe per legge.

Va detto, per completezza di analisi, che il sistema di rimborso forfettario porta con sé un elemento di iniquità; ossia vi saranno taluni che riceveranno il rimborso nonostante non abbiano pagato a suo tempo l'importo da rimborsare e viceversa alcuni non avranno il rimborso nonostante ne avrebbero il diritto. Basti pensare qui al caso di due persone in regime matrimoniale tra il 2010 e il 2015 e oggi divorziate o al contrario due persone che tra il 2010 e il 2015 avevano due economie domestiche separate e oggi ne costituiscono insieme una unica.

In considerazione di quanto detto e nonostante questo ultimo aspetto da considerarsi negativo, in un'ottica di proporzionalità, la scelta di optare per un rimborso forfettario ci appare come la via meglio praticabile.

Valutiamo altresì positivamente anche la scelta di effettuare il rimborso mediante accredito unico su una fattura del canone sulla base di un lasso di tempo di 12 mesi e quanto statuito nell'art. 3 sulla decadenza delle pretese.

La proposta di legge, contrariamente a quanto richiesto dalla mozione parlamentare esclude volutamente dalla regolamentazione il rimborso alle imprese, anche esse aventi diritto al rimborso dell'IVA pagata sul canone radiotelevisivo. Per quanto concerne le imprese il discorso appare a tutti gli effetti più complesso. Per prima cosa, essendo cambiato il parametro di assoggettamento con la riforma di legge entrata in vigore il primo gennaio 2019, va considerato sia che il numero di imprese assoggettate è cambiato (prima erano 110'000 imprese oggi sono 140'000), sia che non si tratta delle medesime. Nella differenziazione ante riforma le imprese potevano essere inoltre assoggettate secondo due diversi criteri di calcolo dell'importo da pagare (la ricezione commerciale e la ricezione professionale. Nella tariffa commerciale vi erano poi tre categorie con tre tariffe differenti. Anche questo aspetto non permette di applicare alle imprese un rimborso forfettario che creerebbe dunque un'iniquità di una certa rilevanza. Senza dimenticare poi che per le imprese, a determinate condizioni, sussisteva la possibilità di richiedere all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rimborso o deduzione completi a titolo di imposta precedente. Per questi motivi riteniamo sensata la decisione di escludere le imprese dalla normativa lasciando così alle imprese il diritto di scegliere se far valere le loro pretese o meno e permettendo al contempo che esse, nel caso del riscontrato diritto, possano percepire il rimborso in base a quanto realmente versato.

In ottica degli oneri del Cantone e dei Comuni, tale legge non apporterà nessun aggravio economico diretto in quanto l'importo sarà versato dalla Confederazione per il tramite delle risorse generali, previo consenso parlamentare. Dall'altra parte il Cantone e i Comuni, potranno alla stregua delle imprese, potranno fare richiesta del rimborso degli importi versati. Per i motivi sopracitati, appoggiamo la proposta di legge. Ringraziando per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni, voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia p.c.:

- Direzioni Dipartimenti (di-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dt-dir@ti.ch);
- Cancelliere dello Stato (can-sc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali, (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet